

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1994, n. 509)

I commi 1 e 2 dell'art.2 del DPR 30 Giugno 1994 n. 509 sono così modificati

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa, normativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni della legge e del presente decreto in relazione alla natura di pubblico interesse della attività svolta.
2. La gestione economico finanziaria deve assicurare l'equilibrio del bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Il bilancio tecnico deve contenere previsioni estese ad un periodo di tempo non inferiore a: venti anni per il primo e secondo bilancio tecnico approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge; trenta anni per il terzo bilancio tecnico e quaranta anni a partire dal quarto bilancio tecnico.

Dopo il comma n. 2 del DPR 30 Giugno 1994 n. 509 sono aggiunti i seguenti ulteriori commi

- 2 bis Gli Enti privati, nell'esercizio del loro autonomo potere normativo, possono deliberare norme per la loro completa ed organica disciplina previdenziale comprendenti la facoltà di modifica e nuova istituzione di contribuzioni, prestazioni e relativi requisiti di accesso e criteri di determinazione, sanzioni e quant'altro necessario, anche in sostituzione di tutte le vigenti norme di legge che li riguardano. Essi devono favorire gli equilibri finanziari nel rispetto dell'equità intergenerazionale e dei diritti quesiti.
- 2 ter Gli Enti retti dal sistema a ripartizione possono optare, per un sistema in parte a capitalizzazione. Gli Enti retti dal sistema retributivo possono optare per l'adozione di un sistema in tutto o in parte contributivo, con apposita disciplina coerente con la loro autonomia finanziaria e con riferimento alla economia delle singole categorie professionali, utilizzando parametri, criteri e coefficienti di rendimento compatibili con lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e con il rispetto dei principi di solidarietà.
- 2 quater Le delibere attuative devono contemperare le aspettative degli iscritti prossimi alla maturazione della pensione con quelli di recente o futura iscrizione. Le modifiche della disciplina normativa delle prestazioni non devono determinare un maggior onere complessivo per l'ente.
- 2 quinquies L'età per il pensionamento di vecchiaia può essere elevata. Essa può essere altresì anticipata fino ai limiti previsti dal sistema generale per la pensione di anzianità. In tal caso l'anticipazione deve essere resa indifferente per l'Ente con la riduzione dell'ammontare della pensione, secondo criteri attuariali. Con la previsione della facoltà di anticipazione del pensionamento di vecchiaia e con il riconoscimento della facoltà di proseguire l'esercizio professionale, viene soppressa la pensione di anzianità.
- 2 sexies Sono riservate alla legge dello Stato le norme relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ed alla loro totalizzazione, per le quali i poteri degli Enti previdenziali privati sono quelli ad essi attribuiti dalle leggi speciali.

ART.2

(Norme particolari e finali)

1. Sono convalidate, con efficacia dalla data di approvazione da parte dei Ministri vigilanti, le delibere di ogni tipo adottate dagli Enti previdenziali privati in forza del Decreto legislativo n. 509/94, e dell'art. 3, comma 12, della legge 335/95, nell'esercizio di poteri ad essi riconosciuti con la presente legge.
2. E' abrogato il comma 12 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335.